

Ai membri della FIFA

Circolare n. 1209

Zurigo, 30 ottobre 2009

SG/mku

Tutela dei minori

Gentili Signore, Egregi Signori,

Con riferimento alle modifiche ed integrazioni al Regolamento sullo status ed i trasferimenti dei calciatori (in prosieguo il Regolamento) e più precisamente con riguardo alla tutela dei minori di cui all'art. 19 par. 4 ed all'Allegato 2 entrati in vigore il 1 ottobre 2009, Vi informiamo che in vista dell'applicazione dei nuovi disposti in materia di tutela dei minori si sono svolte numerose riunioni di lavoro con la partecipazione dei rappresentanti del TMS FIFA, i membri della Sottocommissione designata dalla Commissione per lo status dei calciatori (in prosieguo la Sottocommissione) ed alcune le associazioni affiliate alla FIFA al fine di esaminare le procedure connesse all'utilizzo del TMS FIFA. Le riunioni hanno portato lunghi e complessi dibattiti. In particolare, è stata analizzato il livello di proporzionalità esistente tra la tutela dei minori e la praticità del nuovo sistema informatico.

Di conseguenza, la Commissione sullo status dei calciatori, in occasione della riunione tenutasi il 28 ottobre 2009, ha provveduto a valutare l'uso appropriato del sistema informatizzato nell'ambito dell'applicazione dei nuovi disposti in materia di tutela dei minori adottando una decisione di carattere generale. In particolare, la Commissione sullo status dei calciatori è giunta alla conclusione che al fine di garantire il corretto funzionamento del sistema e la salvaguardia del principio di tutela dei minori, in circostanze speciali un'associazione può inoltrare alla Sottocommissione una richiesta scritta di esenzione limitata dall'obbligo di sottoporre ad approvazione le proprie richieste ai sensi dell'articolo 19 par. 4 del regolamento relativo ai calciatori minorenni dilettanti.

A tale proposito, la Commissione sullo status dei calciatori ha precisato che in ogni caso, tali esenzioni limitate, qualora concesse, valgono soltanto per i calciatori minorenni dilettanti che desiderano tesserarsi esclusivamente presso club dilettanti. In altre parole, gli eventuali tesseramenti di calciatori minorenni in club professionisti o club o accademie aventi legami di natura economica o di fatto con club professionisti restano comunque soggetti all'approvazione della Sottocommissione.

La Commissione sullo status dei calciatori ha inoltre precisato che qualora tale richiesta di esenzione limitata venga concessa dalla sottocommissione ad un'associazione affiliata, la stessa dovrà garantire il rispetto dei principi di tutela dei minori contenuti negli articoli 19 e 19bis del Regolamento.

Inoltre, è stato chiarito che soltanto l'associazione interessata può dimostrare il rigoroso rispetto del principio della tutela dei minori. L'eventuale tesseramento di un calciatore minorenne dilettante, effettuato senza la previa approvazione della sottocommissione in virtù dell'esenzione limitata, darà diritto al club che

tessera il giocatore agli eventuali futuri compensi di formazione o contributi di solidarietà, ai sensi degli Allegati 4 e 5 del Regolamento.

In fine la Commissione sullo status dei calciatori ha deliberato che la Sottocommissione è investita della competenza di decidere se concedere o meno le esenzioni di cui all'Art. 19 par. 4 del Regolamento valutando caso per caso.

A nostro parere, i chiarimenti resi dalla Commissione sullo status dei calciatori in merito all'impiego del sistema informatico contribuiranno al raggiungimento degli obiettivi prefissati dal Regolamento in materia di tutela dei minori.

Si ringrazia per la cortese attenzione.

Cordiali saluti

FÉDÉRATION INTERNATIONALE
DE FOOTBALL ASSOCIATION

Jérôme Valcke
Segretario Generale

e.p.c. Comitato Esecutivo FIFA
Commissione Status dei calciatori
Sottocommissione della Commissione Status dei calciatori